

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 23/07/1984 al 13/12/1985

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 43

Allo scopo di adeguare la normativa regionale in materia di sviluppo ed ammodernamento tecnologico dell' apparato produttivo del Friuli - Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall' articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, il Capo VII - << Interventi a favore delle iniziative di ricerca applicata >> della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 - è sostituito dal seguente:

<< CAPO VII

Interventi per la ricerca applicata e l' innovazione tecnologica

Art. 21

Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi, e centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici:

a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca applicata, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti;

b) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa necessaria per l' impianto, l' ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori di ricerca applicata aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati ed ad alto e/o qualificato impiego di lavoro. Tale contributo può essere elevato al 50% della spesa necessaria per i laboratori che si insediano nell' Area di ricerca di Trieste.

Art. 22

Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche all' apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie industrie e all' artigianato, l' Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concedere contributi in conto capitale a favore di piccole e medie imprese industriali ed artigianali e loro consorzi per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo nonché per l' acquisizione di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive, sino alla misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di 250 milioni annui;

b) a commissionare e finanziare sino all' intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive regionali.

Le ricerche di cui al comma precedente, lettere a) e b), dovranno essere svolte presso laboratori ed istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o presso laboratori ed istituti inclusi nell' albo del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all' articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 23

Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 21 e 22 debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell' iniziativa relativamente al tipo, all' operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.

I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da una relazione illustrante gli effetti delle iniziative.

Potranno essere ammesse al contributo anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dell' articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, purché presentino i requisiti di cui al comma precedente, per le sole spese peraltro assunte ed adeguatamente documentate a far data dal 1 aprile 1984. >>